



**Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara  
iscritto al n. 60 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia**

**INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE**

In vigore dal 24 gennaio 2015

**SPESE DI AVVIO (\*)**

Per la partecipazione al primo incontro, ***laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità a proseguire con la mediazione***, non sono dovute, così come disposto dalla sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015 le spese di avvio pari a € 40,00 oltre iva per liti di valore fino a € 250.00,00/ € 80,00 oltre iva per quelle di valore superiore, fatto salvo il diritto di questo Organismo di procedere al recupero delle spese medesime qualora una successiva pronuncia del Consiglio di Stato dovesse intervenire sulla sentenza del TAR, sospendendone l'esecutività e/o annullandola.

Sono dovute, prima del primo incontro, le spese vive documentate consistenti nel rimborso delle spese sostenute dalla Segreteria per l'invio di eventuali raccomandate.

**SPESE DI MEDIAZIONE (\*)**

Le spese di mediazione dipendono dal valore della controversia.

**Le spese di mediazione, oltre alle spese di avvio, sono dovute solo qualora le parti, al termine del primo incontro di mediazione, decidano di proseguire nel tentativo.**

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+ IVA)*= € 52,46
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00 (+IVA)*= € 104,92
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)*= € 195,20
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*= € 292,80
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*= € 488,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,00 (+IVA)*= € 812,52
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*= € 1.220,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*= € 2.318,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*= € 3.172,00
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*= € 5.612,00

**(\*)(Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)**

**(\*\*)** In via promozionale al fine di favorire il ricorso alla procedura di mediazione:

- l'importo unico non è soggetto a maggiorazioni in caso di proposta, successo o particolare difficoltà della controversia
- per le procedure di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010 (ossia quelle che costituiscono condizione di procedibilità e nelle quali interviene obbligatoriamente l'avvocato) avviate attraverso l'utilizzo del canale "Conciliacamera",

**le tariffe relative alle spese di mediazione sono ridotte nella misura del 5% per i primi sei scaglioni di valore della controversia e del 2,5% per gli ultimi quattro scaglioni.**

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000,00 Euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, sono derogabili sulla base di specifica deliberazione di Giunta.